



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
*Nell'adunanza del 21 gennaio 2025
composta dai magistrati:*

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 9/2024/INPR e n. 20/2024/INPR, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2024, approvato con deliberazione n. 118/2024/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 3/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Vittorio Zappalorto,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Arzergrande (PD), dalla quale emerge la seguente situazione economico-finanziaria:

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2022, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP in base alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, sono così rappresentati:

EQUILIBRIO DI COMPETENZA

	Rendiconto 2022
O1) Risultato di competenza di parte corrente	390.714,15
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	344.789,08
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	306.113,97
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	138.918,44
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	62.676,33
Z3) Equilibrio complessivo in c/capitale	62.676,33
W1) Risultato di competenza	529.632,59
W2) Equilibrio di bilancio	407.465,41
W3) Equilibrio complessivo	368.790,30

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	2.278.845,96
Residui attivi	1.103.943,39
Residui passivi	799.832,60
FPV	352.358,28
Risultato di amministrazione al 31/12/2022	2.230.598,47
Totale accantonamenti	1.479.603,00
<i>Di cui: FCDE</i>	923.267,84
Totale parte vincolata	221.295,19
Totale parte destinata agli investimenti	9.208,32
Totale parte disponibile al 31/12/2022	520.491,96

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2022 Accertamenti (c)	Rendiconto 2022 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	625.875,55	69.837,53	11,16%
Tit.1 competenza	1.883.591,21	1.807.855,17	95,98%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	160.477,01	53.848,29	33,56%
Tit.3 competenza	392.898,68	353.543,22	89,98%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	2.278.845,96
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
<i>di cui non restituita</i>	0,00
Tempestività dei pagamenti	31,76 giorni

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022
Debito residuo al 31/12/2022	1.914.294,73

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2022/2024 e dal rendiconto relativo all'esercizio 2022, ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 8088 del 22 ottobre 2024), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. Cdc n. 9019 del 9 novembre 2024.

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Arzergrande è stato destinatario, per l'esercizio 2021, della deliberazione n. 185/2024/PRSE.

DIRITTO

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arzergrande ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR per il bilancio di

previsione 2022/2024 e deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR per il rendiconto 2022.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Mancata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2022.

Dall'esame della documentazione versata in atti si rilevava la permanenza delle criticità già evidenziate nel precedente ciclo di controllo (mancata iscrizione dei FPV nel bilancio di previsione), pertanto si chiedevano i necessari aggiornamenti in merito alle misure autocorrettive adottate in ossequio ai contenuti della deliberazione n. 185/2024/PRSE.

Con la citata risposta il Comune di Arzergrande ha riscontrato quanto segue *"Rilevate le raccomandazioni esposte nella Deliberazione n. 185/2024/ PRSE, si evidenzia che anche per l'anno 2022 ricorreva l'assenza di investimenti con cronoprogrammi previsionali comprendenti il FPV.*

Nel corso della gestione, in data 09/12/2022 il Responsabile del Servizio finanziario, con Determinazione n. 845, ha disposto le variazioni di esigibilità delle spese ex art. 175, comma 5-quater, a seguito dell'esatta definizione dei cronoprogrammi di spesa da parte dei Responsabili di Settore".

La Sezione accerta il permanere della criticità e, ricordati i contenuti della citata deliberazione n. 185/2024/PRSE, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale.

Mancanza di un sistema di controlli sui fondi del PNRR

Dall'esame della Sezione Quinta del Questionario sul bilancio di previsione 2022/2024, concernente l'organizzazione nella realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR, emergeva che l'Organo di revisione non aveva rilevato l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di *audit*, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni (cfr. punto 13 sezione V) e non aveva verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente risultasse adeguato ad individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR e, pertanto, veniva esperita apposita attività istruttoria in merito.

Ai rilievi suesposti l'Ente ha risposto che: *“Con riferimento alle osservazioni mosse a riguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si rileva l'esiguità dei progetti comunali finanziati con il PNRR, elemento questo che ha indotto l'Organo di revisione a non ritenere necessario alcun rilievo attinente l'implementazione da parte dell'Ente di un seppur elementare sistema interno di audit. La scarsità di risorse, sia economiche che umane, messe a disposizione del Comune, di fatto azzerava la percentuale di rischio connesso alla gestione dei fondi, ed ha altresì indotto il Responsabile dell'Anticorruzione a non indugiare su una verifica che avrebbe dato risultati scontati, per lo più rallentando l'attività amministrativa ordinaria e finendo per sacrificare l'erogazione dei servizi minimi offerti”*.

La Sezione osserva che i chiarimenti forniti dall'Ente confermano la criticità. Nonostante l'esiguità dei progetti, dichiarata dal Comune di Arzergrande, la totale assenza di forme di controllo non pare trovare giustificazione.

A tal proposito, la Sezione raccomanda un costante monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il Piano Nazionale Complementare e l'espletamento senza indugio di tutti i necessari controlli previsti dall'art. 8, co. 2, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in base al quale: *“Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea”*.

Mancata iscrizione dell'Organo di revisione al portale BDAP

Dall'esame del questionario sul Bilancio di previsione 2022/2024 emergeva che l'Organo di revisione aveva dichiarato di non essere iscritto al portale BDAP (cfr. punto 14 delle domande preliminari), anche se si ipotizzava un errore di compilazione del questionario, dal momento che gli obblighi di comunicazione alla suddetta banca dati erano stati assolti. Si invitava a relazionare in merito.

Alla richiesta istruttoria suesposta, l'Ente ha risposto che: *"L'Organo di revisione, [...], non risultava iscritto al portale BDAP. Allo stesso il Responsabile del Servizio finanziario forniva:*

- *in occasione del rilascio dei pareri / relazioni di competenza le evidenze delle operazioni effettuate (es. esiti dei caricamenti preliminari degli schemi, estrazioni per il controllo delle informazioni trasmesse);*
- *successivamente evidenza della conclusione degli adempimenti e dell'avvenuto caricamento della documentazione aggiuntiva richiesta".*

Al riguardo, la Sezione sottolinea la necessità che gli organi di revisione *"provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti", operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica "della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016" e per consentire "l'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti" (deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR di approvazione delle " Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266")".*

La necessità di iscrizione al suddetto portale da parte dell'Organo di revisione appare quindi doverosa e strumentale al corretto espletamento dei compiti di vigilanza e attestazione dell'esito del controllo effettuato.

Assenza di cassa vincolata.

Dall'esame del questionario sul rendiconto si rilevava anche per il 2022 l'assenza di cassa vincolata, giustificata dall'Organo di revisione mediante l'attestazione che non ne ricorrevano i presupposti.

Si chiedevano, pertanto, i necessari chiarimenti in merito, unitamente ad una relazione atta a chiarire le motivazioni che hanno indotto l'Organo di revisione a valutare l'assenza di presupposti per l'apposizione dei suddetti vincoli.

Ai rilievi suesposti l'Ente ha risposto che: *"L'assenza di cassa vincolata al 31/12/2022 è dovuta al fatto che nel corso della gestione il pagamento della spesa precede la regolarizzazione della relativa entrata vincolata, sebbene la stessa sia stata accertata a finanziamento della spesa stessa.*

Sarà cura dell'Ente monitorare eventuali situazioni particolari, ancorché non precedentemente gestite, al fine di effettuare una puntuale ricognizione visto il recente

comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 95/2024”.

La Sezione ritiene opportuno evidenziare l'importanza, in termini generali, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e del conseguente rispetto nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge dall'art. 195 del Tuel che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali poste, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, postulando la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Inoltre, si rammenta che l'art. 180, comma 3, lett. d), del Tuel, come di recente modificato dal d.l. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”*; allo stesso modo, il successivo art. 185 stabilisce, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Considerato, poi, che il Comune, come emerso anche dall'esame del questionario sul bilancio di previsione, è titolare di progetti finanziati con il PNRR, si evidenzia che le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa. Come, infatti, chiarito con la FAQ n. 3 PNRR, è necessario richiamare l'attenzione dell'Ente affinché *“le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolarsi”*.

Si invita, pertanto, l'Ente ad assicurare la corretta costituzione della cassa vincolata, monitorando le *“eventuali situazioni particolari”*, al fine pervenire alla sua corretta quantificazione.

Basso tasso di riscossione delle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria.

Sulla base degli schemi di rendiconto presenti nella BDAP e del questionario sul rendiconto 2022, si rilevava un tasso di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria pari al 31,2%, con la conseguente formazione di residui della competenza per 56.939,00 euro.

L'andamento della riscossione in c/residui comportava una massa creditoria da riportare all'anno successivo, proveniente dalla sola gestione dei residui, pari al 93,31% (e quindi per 556.038,02 euro); pertanto, i residui derivanti dall'attività di contrasto all'evasione erano passati da euro 595.891,50 al 1° gennaio 2022 ad euro 612.977,02 al 31 dicembre 2022.

Si invitava a relazionare in merito a tali risultati, avendo cura di specificare se, ad oggi, si fosse proceduto alla cancellazione di residui per avvenuta prescrizione del credito.

Ai rilievi suesposti l'Ente ha risposto che: *"Con riferimento all'esercizio 2022 per quanto concerne l'attività di recupero evasione IMU - TASI si evidenziano i seguenti aspetti:*

Sono stati emessi avvisi di accertamento per euro 82.796,00 e diversi ruoli coattivi relativi agli anni precedenti per gli importi rimanenti.

Operativamente gli avvisi di accertamento trovano emissione verso la fine dell'anno, ovvero al termine dell'attività istruttoria di verifica. Fin dalla predisposizione del Bilancio per tali entrate è previsto apposito Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, Fondo che confluisce nel Risultato di amministrazione a causa delle riscossioni traslate inevitabilmente agli esercizi successivi.

Questo Ente da oltre un decennio effettua tale attività in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 8 e 10 del c.d. "Statuto del Contribuente", ovvero con una metodologia informativa/collaborativa tra cittadini/contribuenti ed Ente al fine di agevolare l'attività stessa (c.d. "deflazione del contenzioso") ma che naturalmente può allungare i tempi di emissione degli atti, che però risultano praticamente corretti sia sul piano formale che sostanziale: in evidenza dal 2011 ad oggi solo n. 2 contenziosi per un valore complessivo inferiore a euro 5.800,00 di cui solo uno con esito negativo (per euro 521,00).

La situazione economica ha portato negli ultimi anni un andamento esponenziale ad un utilizzo, anche in materia di tributi locali, degli istituti di rateizzazione; l'Ente, sia a livello Statutario che di Regolamento generale delle entrate, ha portato tale facoltà a 36 mesi, anticipando fin dal 2014 le ultime norme portate a regime con la c.d. "Nuova IMU", per cui l'andamento generale della riscossione trova un allungamento generale dei termini.

L'attività di supporto "a sportello" prima e informativa/ collaborativa a favore dei cittadini/contribuenti (modalità che richiedono uno sforzo gravoso per un ente delle dimensioni del Comune di Arzergrande), limita fortemente gli accertamenti dovuti a errori o omissioni "involontari" dei cittadini/contribuenti mentre ha messo in evidenza un plafond di soggetti che tendono sistematicamente ad evadere tali tributi.

A tal fine l'Ente ha messo in atto un'attività costante di monitoraggio di tali soggetti. Al termine di tale attività, in tempi stretti, vengono emessi i ruoli coattivi e trasmessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, soggetto delegato alla riscossione coattiva delle Entrate dello scrivente Ente.

Per tali soggetti purtroppo, come rilevato anche da recenti analisi della C.d.C., la percentuale di riscossione si attesta a livelli percentuali abbastanza bassi, per cui si verifica una gestione dei residui difficoltosa.

L'analisi dei dati odierni evidenzia come relativamente agli avvisi emessi nel 2022 si siano incassati al 31/12/2023 euro 31.462,00 (38%).

Per le somme relative agli importi messi a ruolo purtroppo il tasso di realizzazione risulta particolarmente basso: il rimanente in via di perfezionamento mediante la riscossione rateizzata ha subito un ulteriore rallentamento dovuto alla situazione economica e ai relativi provvedimenti normativi connessi in tema di riscossione anche dei tributi locali.

Per quanto concerne la gestione dei residui nel complesso si evidenzia come la maggior parte siano relativi a procedure di riscossione messa in atto da Agenzia delle Entrate - Riscossione e quindi non dipendenti dall'attività o dalla volontà dell'Ente, avendo messo in atto tutti i procedimenti preliminari a tale fase.

Annualmente in fase di riaccertamento dei residui si attuano verifiche in ordine allo stato della riscossione e al venir meno di residui esigibili, soprattutto in virtù di somme correlate a procedure fallimentari la cui risoluzione positiva risulta, se non nulla, molto limitata.

Con l'ultima attività 2023 sono stati stralciati euro 61.643,55 (e correlato Fondo crediti di dubbia e difficile esazione)".

Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, la Sezione osserva che il tasso di riscossione di tali entrate risulta non soddisfacente.

A tal proposito, il Collegio rileva che un basso tasso di riscossione espone l'Ente al rischio di inesigibilità dei crediti, pur dando atto della presenza di adeguati accantonamenti per FCDE, e richiama l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

In tale ottica, la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche, la cui effettiva riscossione e corretto utilizzo costituiscono il fulcro su cui si poggiano il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e le regole di sana gestione.

Parallelamente, non va sottaciuto che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia impositiva, nei limiti previsti dal legislatore, unitamente al conseguente ridimensionamento dell'indebitamento, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata, consentendo di ampliarne il novero e/o di migliorarne la qualità.

Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di un attento monitoraggio sulla riscossione delle entrate citate e sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di evitare la prescrizione dei crediti.

Mancato stralcio di residui attivi vetusti

Sulla base degli schemi di rendiconto presenti nella BDAP e del relativo questionario, si evidenziava, tra l'altro, che i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza, riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, non erano stati stralciati dal conto del bilancio, anche se non ancora prescritti (cfr. punto 17 sezione II del questionario) e, pertanto, si chiedeva di relazionare in merito.

Ai rilievi suesposti l'Ente ha così replicato: *“I crediti conservati tra i residui attivi se riconosciuti inesigibili sono stralciati dal Conto del bilancio, con eventuale riduzione del correlato Fondo crediti di dubbia esigibilità. I crediti non prescritti conservati tra i residui attivi di dubbia e difficile esazione con anzianità superiore ai tre anni non sono stati stralciati dal Conto del bilancio e, ove necessario, garantiti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, a garanzia della veridicità del Risultato di amministrazione. Quest'ultima modalità, oltre ad una trasparenza contabile, evita la gestione distinta, con conseguente necessità di riconciliazione extra-contabile, del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo svalutazione crediti”*.

Sul punto, la Sezione richiama il principio contabile All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e in particolare, del paragrafo 9.1. concernente la gestione dei residui, che recita: *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione [...]”*.

Orbene, pur demandando al Responsabile del Servizio competente della gestione dell'entrata le valutazioni in merito al mantenimento o allo stralcio delle poste in esame, il Collegio evidenzia che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'Ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'Ente (art. 228 del Tuel).

L'Ente, infatti, non può limitarsi a verificare la sussistenza del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza.

Conclusivamente, si raccomanda un'ulteriore e attenta valutazione delle poste mantenute, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio.

Eccessivo ritardo nei pagamenti

In fase di istruttoria si riscontrava anche per il 2022 un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 31,76 giorni di ritardo medio, segnale di gravi ritardi nei pagamenti verso i propri creditori, legati a problematiche organizzative, come attestato nella nota di risposta all'attività istruttoria esperita sull'esercizio 2021.

Si invitava a relazionare in merito ai correttivi nel frattempo adottati per rientrare nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legge, oltre a chiarire se l'Ente avesse sostenuto delle spese per interessi di mora, eventualmente corrisposti ai creditori tardivamente soddisfatti.

Al riguardo, l'Ente ha precisato quanto segue: *“Come evidenziato nella precedente relazione nel corso della gestione 2021 è iniziato un percorso di monitoraggio su tale aspetto, con particolare enfasi sulla necessità di rispetto dei tempi di liquidazione da parte dei Responsabili.*

Il monitoraggio è proseguito, ottenendo i seguenti risultati (migliorativi):

Il risultato ottenuto per l'indicatore per l'anno 2023 è di 0,40.

Dall'anno 2024, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 13/2023, conv. L. 41/2023, ciascun titolare di E.Q. dovrà garantire il pagamento dei documenti contabili afferenti al proprio settore entro 30 giorni dalla data di consegna della fattura all'ente da parte del SDI (data di ricezione della fattura), al fine di mantenere l'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 entro i valori previsti. A tale obiettivo assegnato nel Piano della performance corrisponde un peso del 30% nella valutazione complessiva del singolo Responsabile.

Per l'anno 2024 i risultati ottenuti per l'indicatore sono di -5,89 (1° trimestre), -10,10 (2° trimestre) e di -18,90 (3° trimestre).

I singoli Responsabili di Settore nei procedimenti di liquidazione delle spese non hanno sottoposto all'Organo di revisione, al Responsabile del Servizio Finanziario o all'Amministrazione evidenza di casistiche di interessi di mora, né sono emersi rilievi nelle attività di controllo interno”.

Questa Sezione rileva che la criticità evidenziata in merito alla tempestività dei pagamenti permane e si ripropone, pur se con meno evidenza, anche nel 2023.

Occorre inoltre sottolineare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'inosservanza della predetta disciplina comporta conseguenze contabili per l'Amministrazione inadempiente: in particolare, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Da ultimo, il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette “abilitanti”: in tal senso, si segnala, infatti, che *“Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”* (cfr. Circolare Mef-Rgs del 7 aprile 2022, n. 17).

Tutto ciò doverosamente premesso, la Sezione, pur prendendo atto dei miglioramenti avvenuti nelle ultime due annualità, invita l'Ente ad una corretta applicazione del dettato normativo in materia e a monitorare costantemente i tempi di pagamento, adottando ogni misura organizzativa idonea a garantire la piena ottemperanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa, anche in relazione alle disposizioni previste dall'art. 183, comma 8, Tuel, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

Carenze nel monitoraggio dei rapporti finanziari con gli organismi partecipati

Dalla lettura del questionario sul rendiconto 2022, preso atto del mantenimento di quanto già accantonato al Fondo perdite società partecipate, si chiedevano i

necessari aggiornamenti sulla situazione del Consorzio Padova Sud e sul suo percorso di risanamento.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *"Con riferimento alla situazione del Consorzio Padova Sud e al suo percorso di risanamento si evidenzia quanto segue:*

I Bilanci d'esercizio del Consorzio Padova Sud riportano le seguenti risultanze:

<i>Anno</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Risultato d'esercizio</i>
2021	213.739	2.109
2022	252.231	38.492
2023	232.868	-19.363

La Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2023 nel paragrafo "Fatti di rilievo relativi al procedimento di ristrutturazione" riporta:

"Il Consorzio ha depositato in data 24.04.2020 presso il Tribunale di Rovigo il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F..

Con decreto del 18.06.2020, depositato il 03.07.2020, il Tribunale di Rovigo ha omologato l'accordo di ristrutturazione presentato dal Consorzio Padova Sud. [...1

Rispetto agli impegni assunti con l'accordo di ristrutturazione art. 182 Lex bis F., la Società ha provveduto al pagamento degli impegni così come previsto dall'accordo omologato.

Il Bilancio al 31.12.2020 includeva gli effetti contabili dello stralcio con l'avvenuta omologa per Euro 25,9 milioni, rilevati tra i proventi finanziari."

Infine, per completezza, si evidenzia che nel Rendiconto dell'esercizio 2023 il Comune di Arzergrande ha provveduto a mantenere l'accontamento di tipologia "Fondo perdite società partecipate" nel Risultato di amministrazione considerando la frazione delle Perdite portate a nuovo euro al netto dell'Utile presente nel Bilancio del Consorzio Padova Sud chiuso al 31/12/2022 (ultimo disponibile alla data di elaborazione del Rendiconto)".

Si rilevava, poi, che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 aveva riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, ma si erano verificate problematiche legate alla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo; inoltre, il Consorzio Padova Sud, Verdenergia Esco Srl e Attiva Spa non avevano prodotto i prospetti dimostrativi dei crediti e debiti reciproci con l'Ente. Si invitava a relazionare in merito.

L'Ente ha così risposto: *"Il sistema informativo contabile in uso dall'Ente consente di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società.*

Nelle attività previste dall'art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs n. 118/2011 non si è ottenuto riscontro dai soggetti CONSORZIO PADOVA SUD, VERDENENERGIA E.S.C.O. SRL e ATTIVA SPA in liquidazione.

Si evidenzia comunque l'assenza di rapporti finanziari con i soggetti CONSORZIO PADOVA SUD e ATTIVA SPA in liquidazione.

Per quanto concerne invece VERDENENERGIA E.S.C.O. SRL, come evidenziato nell'esito delle attività, si rilevavano possibili debiti del Comune verso il Soggetto per euro 35.636,04, legati ad impegni assunti per prestazioni di servizi, conservati tra i residui passivi 2020 e 2021, sulla base dei trasferimenti ricevuti da GSE Spa, integrati di IVA, da verificare a congruaggio se dovuti. La procedura liquidatoria conclusasi per ripartizione finale dell'attivo in data 29/06/2023 (rif. 152/2023) ha evidenziato l'insussistenza di tali posizioni, non essendo pervenute richieste”.

A tal proposito, la Sezione prende atto favorevolmente del mantenimento dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, a valere sul risultato di amministrazione, tuttavia, non può esimersi dal sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che concorrono alla loro gestione e, pertanto, non è possibile prescindere da un effettivo monitoraggio dei rapporti finanziari con i propri organismi partecipati. Si richiama l'Ente ad uno scrupoloso adempimento del quadro normativo vigente in materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione 2022-2024 ed il rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Arzergrande (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- riscontra la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2022/2024 e richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione;
- raccomanda il costante monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il Piano Nazionale Complementare nonché l'espletamento dei necessari controlli previsti dall'art. 8, co. 2, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- raccomanda l'iscrizione dell'Organo di revisione al portale BDAP;
- invita l'Ente ad assicurare la corretta costituzione della cassa vincolata, attenendosi scrupolosamente al quadro normativo delineato dal Legislatore;

- raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile ad implementare, ulteriormente, l'attività di riscossione delle entrate proprie, anche al fine di evitare la prescrizione dei propri crediti;
- raccomanda un'ulteriore e attenta valutazione dei residui attivi mantenuti in bilancio dopo tre anni dalla loro scadenza, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio;
- rileva un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9 del Dpcm del 22 settembre 2014, pari a +31,76 giorni di ritardo medio nell'anno 2022 ed invita l'Ente ad una più scrupolosa applicazione del dettato normativo in materia;
- richiama l'Ente al costante monitoraggio dei rapporti con gli organismi partecipati, agendo proattivamente per acquisire tempestivamente la documentazione richiesta agli organismi partecipati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arzergrande (PD).

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.

Il Magistrato relatore

Vittorio ZAPPALORTO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia Rossini

f.to digitalmente